## ACINSERVICE S.R.L.

P AND A

## DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 13 DEL 15/03/23

OGGETTO: Determina di affidamento diretto per il servizio di catering presso la Delegazione RM425 sita in Via Salaria, 128/B - Roma (ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), legge 11 settembre 2020, n. 120 (CIG: n. ZC33A5EAFF).

Vista la avvenuta presentazione da parte dell'Automobile Club Roma della domanda di iscrizione della Società Acinservice S.r.l. all'Elenco di cui all'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 (domanda n. 4235; Protocollo numero: 0050939 del 28.06.2021) visto il provvedimento ANAC del 02/08/22 con il quale l'ANAC dispone l'iscrizione dell'Automobile Club Roma (C.F.: 00460880586) all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, in relazione agli affidamenti in regime di houseproviding alla società Acinservice Srl (C.F.: 04037441005;

vista la "Convenzione per l'affidamento diretto in house di servizi strumentali allo svolgimento di funzioni dell'Automobile Club Roma" approvata dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Roma (ACR) con delibera n. 22 del 25 giugno 2021 con la quale l'Automobile Club Roma ha affidato ad Acinservice s.r.l., nel rispetto della normativa vigente in materia di "in house providing", lo svolgimento, per conto e nell'interesse di ACR, dei servizi strettamente necessari e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali, di cui all'art. 4 dello Statuto della Società;

visto in particolare l'art. 5 della citata Convenzione il quale stabilisce che "la Società è obbligata altresì a rispettare, nell'esercizio della propria attività negoziale, i principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione nonché ad osservare le disposizioni in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50" (Codice dei contratti pubblici);

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2021 che ha attribuito al Presidente e legale rappresentante della Società il potere di compiere tutti gli atti di gestione che rientrano nell'oggetto sociale;

visto l'art. 32, comma 2, Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici a contrarre;

visto l'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, secondo cui, fino al 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti procedono all'"affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro" mediante "affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto

dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

viste le linee guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

**visti** i paragrafi 3.7 e 4.3.2 delle citate linee guida, secondo cui, gli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare al principio di rotazione;

**ritenuto** opportuno allestire un rinfresco destinato all'evento di rappresentanza tenutosi presso la delegazione n. RM425 sita in Roma – Via Salaria, 128/B;

valutato quale migliore preventivo di spesa la proposta formulata dall'operatore economico denominato "Vecchia Roma Banqueting Srl." con sede in Roma – Via Cola di Rienzo, 28, che offre il servizio catering richiesto per l'importo di € 700,00 oltre IVA;

verificata la regolarità contributiva;

acquisita la documentazione presentata dall'operatore:

- autocertificazione di assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016;

visti gli artt. 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e l'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, secondo cui, con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento delle procedure di gara, ferme restando le competenze della Società in merito all'adozione del provvedimento finale;

visti l'art. 42 del Codice dei contratti pubblici e l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 relativi all'obbligo di astensione dell'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

**ritenuto,** ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici ed in conformità alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3 dell'ANAC di affidare a Umberta Maracchini, dipendente della Società, il ruolo di Responsabile del procedimento;

verificato che, in capo al RUP non sussistono situazioni che comportano obbligo di astensione o incompatibilità all'espletamento dell'incarico;

visti l'articolo 42 del Codice dei contratti pubblici e l'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 relativi all'obbligo di astensione dell'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

ritenuto, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici ed in conformità alle

prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3 dell'ANAC di avocare l'incarico di Responsabile del procedimento;

dato atto che, in capo al RUP non sussistono situazioni che comportano obbligo di astensione o incompatibilità all'espletamento dell'incarico;

dato atto che alla presente fornitura è stato assegnato dal sistema ANAC lo Smart CIG: n. ZC33A5EAFF;

## **DETERMINA**

di dare atto che tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020, alla Società Vecchia Roma Banqueting Srl con sede in Roma – Via Cola di Rienzo, 28 – (P.IVA: 05691851009), il servizio catering richiesto al prezzo di € 700,00 oltre IVA;

di indicare, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 50/2016, la sig.ra Umberta Maracchini;

di attestare che a carico del RUP, non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

di stabilire che l'acquisto sia affidato mediante scambio di corrispondenza;

di dare atto che l'importo trova copertura nel budget economico per il 2023;

**di assolvere** agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione della presente determinazione sul sito della Società, Sezione "Società trasparente" ai sensi dell'art. 37 nella sottosezione "bandi di gara e contratti".

f.to Il Presidente Claudia Meo